

## IL RETTORE

- Vista la Legge del 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 contenente le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto lo Statuto dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC;
- Visto il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti emanato con D.R. del 16 dicembre 2022, n. 978;
- Visto il DR del 9 gennaio 2023, n. 986 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'ambito degli Organi Accademici dell'Università, per il biennio 2022/23 – 2023/24;
- Visto il DR del 22 marzo, 2023 n. 1022 con cui sono stati proclamati gli esiti delle suddette elezioni;
- Visto il D.R. del 4 maggio 2023, n. 1036 con cui, è stato proclamato l'esito delle votazioni per l'elezione del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio accademico per il biennio 2022/23 – 2023/24
- Visto il D.R del 6 aprile 2023, n. 1030 e il DR del 10 maggio 2023, n. 1044 di nomina dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2022/23 e 2023/2024; nonché i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti dimissionari o decaduti;
- Preso atto che, a seguito di decadenza e dimissioni il Consiglio Accademico, il Consiglio di Scuola di Economia e Management e il Consiglio di Scuola di Ingegneria Industriale sono rimasti in toto o in parte privi di rappresentanze studentesche;
- Ritenuto necessario indire elezioni suppletive per la copertura dei posti vacanti di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Accademico, al Consiglio di Scuola di Economia e Management al Consiglio di Scuola di Ingegneria Industriale;
- Ritenuto opportuno, prevedere l'espressione del voto con modalità informatica da remoto, nel rispetto dei principi di riservatezza, segretezza e libertà;
- Individuato, nella persona del Dott. Marco Oldani, il responsabile della suddetta procedura informatica da remoto

## DECRETA

### ART. 1

Sono indette le votazioni suppletive con procedura informatica da remoto per l'elezione di:

un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Accademico;  
tre rappresentati in seno al Consiglio di Scuola di Economia e Management;  
un rappresentante in seno al Consiglio di Scuola di Ingegneria Industriale.



Le votazioni si terranno il giorno 21 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

## ART.2

Le operazioni di presentazione delle liste, accettazione delle candidature, gestione delle sottoscrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo si svolgono solo telematicamente. Le modalità sono indicate nella guida pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alle votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche (<https://my.liuc.it/rappresentanti/default.asp>).

Tutti gli studenti, in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo ex art. 5 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, possono essere candidati all'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 1.

Ogni lista elettorale deve:

- essere presentata da uno studente o studentessa che goda dell'elettorato attivo ex art. 4 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e che risulti firmatario della lista e non candidato, in qualità di presentatore ufficiale, dalle ore 9:00 del giorno 6 novembre 2024 alle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2024;
- essere contraddistinta da una breve denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo.

I candidati devono essere elencati, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome ed eventualmente del soprannome, della matricola e della data di nascita. Ogni lista è composta da un numero di candidati pari massimo al doppio dei posti, rispettando il principio delle pari opportunità, garantendo un numero di posti in lista pari almeno ad 1/3 del genere meno rappresentato.

Nessuno candidato può essere incluso in più di una lista elettorale concorrente. Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi.

I candidati presentati dal presentatore ufficiale di lista devono accettare la propria candidatura dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno 9 novembre 2024.

Dopo l'accettazione delle candidature da parte dei candidati, il presentatore ufficiale, entro le ore 20:00 del giorno 9 novembre 2024, deve effettuare le operazioni di chiusura della lista per ogni organo.

Dopo la chiusura delle liste e prima dell'avvio delle sottoscrizioni la Commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle liste stesse.

## ART. 3

Gli studenti che godono dell'elettorato attivo possono sottoscrivere una sola lista elettorale per ciascun organo a partire dalle ore 15:00 del giorno 11 novembre 2024 ed entro le ore 23:59 del giorno 13 novembre 2024;



Ciascuna lista elettorale deve essere sostenuta da almeno venti studenti aventi l'elettorato attivo.

Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più liste concorrenti; nessun candidato può sottoscrivere la lista elettorale per cui è candidato.

Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Commissione elettorale centrale accerta che sia stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti. Se il numero delle sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto la lista viene esclusa.

## ART. 4

La pubblicazione delle liste elettorali avviene mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nell'area dedicata alle votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche (<https://my.liuc.it/rappresentanti/default.asp>).

## ART. 5

Tutte le manifestazioni di propaganda elettorale, comprese quelle sui social network, devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle votazioni ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per le elezioni dei rappresentati degli studenti.

## ART. 6

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità informatica da remoto, mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o di uso personale (PC, Tablet, Smartphone), come da guida pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicate alle votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza sulla candidatura prescelta per l'elezione nel Consiglio Accademico; nel caso di votazione per i Consigli di scuola, ciascun elettore può esprimere una preferenza oppure due preferenze nell'ambito della stessa lista a condizione che le stesse riguardino candidati di sesso diverso.

All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura delle votazioni ogni elettore può collegarsi alla piattaforma on line per l'espressione del voto. L'elettore viene identificato dalla piattaforma on line mediante l'utilizzo delle proprie credenziali, in seguito all'identificazione l'elettore accede alle schede elettorali.

Il voto è personale e segreto. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.

I risultati dello scrutinio informatico da remoto, che vengono generati automaticamente dal sistema, sono trasmessi, a cura del Responsabile della procedura informatica, alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, approva gli atti della procedura elettorale, redige il proprio verbale e lo trasmette al Rettore.

## Art. 7

Per la validità delle elezioni non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.

## Art. 8

L'esito delle elezioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, è proclamato con Decreto Rettorale che viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicate all'elezioni delle rappresentanze studentesche. Trascorsi i termini e concluse le eventuali procedure di reclamo ai sensi rispettivamente dell'art. 14 e art. 15 del Regolamento delle elezioni, gli eletti sono nominati con Decreto Rettorale pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

## Art. 9

Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

Dato a Castellanza, 4 novembre 2024

D.R. N. 1 (Uno)

Il Rettore  
Prof.ssa Anna Gervasoni

